

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1616 DEL 05/09/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA - DR. SALVATORE PAPI

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1637/25

Il Direttore U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., ex art. 6, comma 2, prevede la stipula di specifici accordi fra Università e Strutture Ospedaliere, per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione medico specialistica;
- il D.lgs 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 reca “gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”, in particolare, il citato decreto, prevede che qualora l’attività formativa professionalizzante del medico specializzando, non sia inclusa nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico stesso devono essere approvate apposite motivate convenzioni;
- le circolari della Regione Veneto prot. n. 35512 del 30/01/2018, prot. n 111059 del 22/03/2018 e la DGR n. 22 del 16/01/2024 - Allegato A- lettera Q) - prevedono la formalizzazione di apposite Convenzioni individuali, previo nulla osta della Regione Veneto per l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, al fine di regolamentare il periodo formativo che il Medico Specializzando svolgerà presso le strutture Aziendali.

Considerato che:

- l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha chiesto a questa Azienda, con nota acquisita al ns. prot. 72389 del 31/07/2025, di siglare un accordo individuale per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali extra rete formativa di un medico specializzando – dr. Salvatore Papi – iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Urologia con decorrenza dal 15/09/2025 al 30/06/2026;
- in riferimento alle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota ns. prot. n. 77405 del 18/08/2025, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio del nulla osta per la stipula della convenzione di cui sopra;
- la Direzione Risorse Umane del SSR – Area Sanità e Sociale della Regione Veneto – con nota ns. prot. n. 80273 del 27/08/2025, ha espresso il nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Università degli Studi di Napoli Federico II per la frequenza del dr. Salvatore Papi presso l’U.O.C. di Urologia del P.O. Bassano e l’U.O.S. di Urologia del P.O. Santorso e per attività ambulatoriale presso l’Ospedale nodo di rete di Asiago;
- l’attività di stage del dr. Salvatore Papi presso la nostra Azienda non è superiore a 18 mesi come pure la struttura ospitante non risulta satura.

Rilevato che il Direttore Sanitario, il Direttore Medico del P.O. Bassano, il Direttore Medico del P.O. Santorso, il Direttore dell’U.O.C. di Urologia Azienda ULSS 7 Pedemontana hanno espresso parere favorevole all’attivazione della convenzione, come da documentazione agli atti del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali, propone di approvare il testo della convenzione, con l’Università degli Studi di Napoli Federico II per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando (dr. Salvatore Papi) iscritto alla Scuola di Specializzazione in Urologia così come allegato alla presente proposta

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- ex art.6, comma 2, del Dlgs 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19
- le note protocollo n. 35512 del 30.01.2018 e n. 111059 del 22.03.2018 della Regione Veneto Area Sanità e Sociale

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare il testo di convenzione, con decorrenza dal 15/09/2025 al 30/06/2026, tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Università degli Studi di Napoli Federico II per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando - dr. Salvatore Papi – iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Urologia, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che per la frequenza di cui sopra questa Azienda provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali per la responsabilità civile verso terzi colpa lieve e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Dlgs n. 368/99;
3. di prendere atto che il medico invece provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave, ai sensi della L. n. 24/2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI ACCREDITATE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE” che, al Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 recante “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;

Visto il Regolamento generale e didattico per la formazione specialistica di area sanitaria dell’Università Federico II di Napoli emanato con D.R. 4533 del 23.12.2015;

Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 ed in particolare il punto 1.2 dell’All. 1;

Visto il parere della Scuola di Specializzazione in Urologia (Autorizzazione del 29.07. 2025);

TUTTO CIO’ PREMESSO

TRA

L’**Università degli Studi di Napoli Federico II** di seguito denominata “Università” C.F. 00876220633 nella persona del Rettore pro-tempore Prof. Matteo Lorito nato a Salerno (SA) il 08.03.1961 e domiciliato per la sua carica presso l’Università degli Studi di Napoli – Corso Umberto I n.40;

E

L’**Azienda Unità’ Locale Socio Sanitaria 7 Pedemontana** di seguito denominata “Azienda” con sede legale in via Dei Lotti, 40 Bassano del Grappa (VI), C.F./P.IVA 00913430245, d’ora in poi denominata “soggetto ospitante”, rappresentata dal dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04.05.1967, in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda medesima

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 –Specializzando

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica in Urologia Il dott. Papi Salvatore nato a, residente in, codice fiscale, cell....., e-mail: medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi Federico II di Napoli (d’ora in poi denominato “tirocinante”)

Art. 3 – Durata formazione

L'attività di formazione disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 15.09.2025, ovvero dalla data di stipula della presente accordo, al 30.06.2026. Lo specializzando può svolgere attività di formazione per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della propria struttura con orario di accesso da definire.

Il tirocinante svolge il tirocinio presso l'U.O.C. di Urologia del P.O. Bassano, l'U.O.S. di Urologia del P.O. Santorso e l'Ospedale Nodo di Rete di Asiago per l'attività ambulatoriale - Azienda ULSS7 Pedemontana.

Art. 5 – Obiettivi e della formazione

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in sede di programmazione, lo specializzando svolge le seguenti attività: comparare le differenze in termini di complicanze intraoperatorie, perioperatorie, outcomes funzionale tra le due tecniche chirurgiche.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

La formazione non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del Dott. Antonio Celia – Direttore dell'UOC di Urologia del P.O. di Bassano e Santorso indicato come tutore dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidata al tutore, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Ciro Imbimbo (tutore Universitario, nonché Direttore della Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo). Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il medico specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave. La copertura invece assicurativa per responsabilità civile verso terzi – colpa lieve – è a carico dell’Azienda ospitante

Art. 11 - Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall’art.37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sulla base dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, L’Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire al medico in formazione specialistica, mentre il soggetto ospitante si impegna ad assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui il medico in formazione viene destinato e alla mansione assegnatagli. Il tirocinante è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura ai medici in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell’ambito della presente convenzione l’accesso alla mensa (a prezzo pieno) e alle strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo. Mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento della formazione, lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l’attività di formazione presso il soggetto ospitante lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Lo specializzando è tenuto ad osservare la legge in materia di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d’ufficio e professionale.

Art. 14 Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal GDPR2016/679, nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo e mail aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall’altra Parte, per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l’informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del GDPR che l’altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell’ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 16 Durata della convenzione

La presente convenzione è nominativa ed ha validità per il periodo indicato al precedente articolo n.3.

Art. 17 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art.4 della parte II della tariffa allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale.

L'imposta di bollo sarà assolta virtualmente dall'Università degli Studi di Napoli Federico II – Autorizzazione Agenzia delle entrate di Napoli n.16825 del 20.3.1989.

Art. 18 – Norma finale

Nei termini di legge, le parti concordano sin d'ora che il Foro di Vicenza sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

Art. 19 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

La presente Convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FEDERICO II di NAPOLI

IL RETTORE – Prof MATTEO LORITO

(Firmato digitalmente)

Per l'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA – BASSANO DEL GRAPPA

IL DIRETTORE GENERALE - Dott. CARLO BRAMEZZA

(Firmato digitalmente)